

2007 Elezioni RSU

PCM



Agenzie fiscali



Enti pubblici
non economici



Ministeri



Sanità



Enti locali

**Accordi e regolamenti
per le elezioni RSU**

Strumenti

2

In questo opuscolo n. 2 di "Strumenti" per le elezioni RSU 2007 sono raccolti i testi che riportano i protocolli e gli accordi del 1998 e del 2007 sottoscritti con l'Aran e che riguardano le modalità per la costituzione ed il rinnovo delle RSU.

Esso costituirà un utile strumento di consultazione per i dirigenti sindacali ed i rappresentanti Cisl impegnati nelle varie fasi che porteranno alle votazioni del 19-22 novembre 2007.

I testi degli accordi del 1998 riportano in grassetto le date aggiornate riguardanti la nuova tempistica delle procedure elettorali del 2007.

Nei prossimi mesi potrebbero essere ulteriormente specificati alcuni aspetti riguardanti i singoli accordi integrativi di comparto, che mantengono comunque la loro complessiva validità e che saranno forniti tempestivamente con apposita eventuale successiva comunicazione.

A questa prima pubblicazione seguiranno altri numeri riguardo alla fase elettorale e all'attività delle commissioni, dei seggi e degli scrutatori, come peraltro positivamente avvenuto nella precedente campagna elettorale.

*Il Segretario Generale Aggiunto
Marco Lombardo*

Hanno collaborato:

Staff politico

*Angellotti Antonio
Cuttone Giuseppe
Savoldi Francesco*

Staff tecnico

*Lorusso M. Rosaria
Marini Daniele
Marotti Angelo
Nanni Massimo
Stronati Cesare*

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In data 28 giugno 2007, alle ore 13.⁰⁰, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente – Avv. Massimo Massella Ducci Teri Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL Firmato CISL Firmato UIL Firmato CISAL Firmato CONFSAL Firmato CGU Firmato CSE Firmato
RDB CUB Firmato UGL Firmato USAE Firmato

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni **19 – 22 novembre 2007** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università.

ART. 2

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

3 ottobre 2007	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
4 ottobre 2007	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
15 ottobre 2007	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
18 ottobre 2007	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
23 ottobre 2007	termine per la presentazione delle liste elettorali
12 novembre 2007	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
19-22 novembre 2007	votazioni (22 novembre: chiusura seggi ore 14. ⁰⁰)
22 novembre 2007	scrutinio (22 novembre: dalle ore 14. ⁰⁰)
23-27 novembre 2007	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
28 novembre - 3 dicembre 2007	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al **23 ottobre 2007**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

ART. 3

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il giorno **1 ottobre 2007**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **8 ottobre 2007**.

2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

ART. 4

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici **accordo integrativo del 3 novembre 1998**
- Ministeri **accordo integrativo del 3 novembre 1998**
- Regioni e Autonomie locali **accordo integrativo del 22 ottobre 1998**
- Servizio sanitario nazionale **accordo integrativo del 16 ottobre 1998**

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

ART. 5

Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassume in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

COMUNICATO

Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

(GU n.207 del 5-9-1998 - Suppl. Ordinario n.150)

**AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998, dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'Accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL.

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro.

**ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.

2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".

4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione

"d.lgs. 29/1993" è riferita al nuovo testo.

5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.

6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.

7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente il, nel testo è indicato come "CCNL quadro del"

**PARTE PRIMA MODALITÀ DI COSTITUZIONE
E DI FUNZIONAMENTO
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

ART. 2

AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il **3/10/2007**, la presentazione delle liste deve avvenire entro il **23/10/2007** e la commissione elettorale costituita entro il **18/10/2007**. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie alleggeranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la costituzione del RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;

c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto

conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;

d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3

COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

ART. 4

NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5

COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art. 10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del;

c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;

d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6

DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:

- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- b) diritto ai permessi retribuiti;
- c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del
- d) diritto ai permessi non retribuiti;
- e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
- f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7

DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8

DECISIONI

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9

INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o

carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11

NORMA TRANSITORIA

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART. 12

ADEMPIMENTI DELL'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegato al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovrà essere compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

ART. 13

NORMA FINALE

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

ART. 1
MODALITÀ
PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rilette su iniziative delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITÀ
DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3
ELETTORATO
ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lettera a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme ivi apposte dai lavoratori.

ART. 5
COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento (**18/10/2007**).

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno

designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7

SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

ART. 8

SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9

SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10

PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11

MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la

segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

ART. 13

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14

RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento (**22/11/2007 dalle ore 14,00**).

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni

di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18

RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini (**28/11/2007**) senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19

COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.

3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

TABELLA N. 1 (art. 2 comma 3)

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE

Dal 19 al 22 novembre 2007 nei comparti:

- comparto del personale delle agenzie fiscali;
 - comparto del personale degli enti pubblici non economici;
 - comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
 - comparto del personale dei Ministeri;
 - comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;
 - comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
 - comparto del personale dell'Università.
- Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno **22 novembre 2007 dalle ore 14,00**.
 - Le amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

TABELLA N. 2 (art. 17 del Regolamento)

ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI

* Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art. 4 Regolamento

$$2\% \text{ di } 1250 \Rightarrow 25$$

* Validità delle elezioni ai sensi dell'art. 2 del Regolamento

$$\text{metà più uno degli aventi diritto } (1250 / 2 + 1) \Rightarrow 626$$

* Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art. 4 del Regolamento

Dipendenti		
da 0	a 200	=> 3
da 201	a 500	=> 3
da 501	a 800	=> 3
da 801	a 1100	=> 3
da 1100	a 1250	=> 3
TOTALE		15

* Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio

Numero votanti	seggi da assegnare	
1250	15	=> QUORUM 83

* Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	83	5	35
B	290	83	3	41
C	380	83	4	48
D	130	83	1	47

Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:

LISTA	SEGGI	TOTALE
A	5	5
B	3	3
C	4+1	5
D	1+1	2

VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

FAC-SIMILE di cui all'art. 12, comma 2 Parte I

Amministrazione Comparto Data elezioni

Indirizzo Cap Comune Provincia Regione

Tel/..... Fax/..... E-mail

Collegio (*)	1)		2)		3)		4)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Aventi diritto								
Votanti								

(segue tabella)

5)		Totale		Totale Generale		% Validità elezioni	
Maschi	Femmine	M	F				

RISULTATI

Schede valide Schede bianche Schede nulle Totale schede scrutinate

Nome O.S. Proponente	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti						

RIPARTIZIONE SEGGI

Aventi diritto Votanti Seggi da ripartire

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						
Seggi attribuiti						
Totale seggi						

La Commissione Elettorale

(Il Presidente)

(Componente)

(Componente)

(Componente)

(Componente)

(Componente)

COMUNICATO

Accordo su integrazione e modificazione del contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale per il comparto enti pubblici non economici. (GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n.204)

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 6 ottobre 1998 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al personale del comparto enti pubblici non economici su "Integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio - il giorno 3 novembre 1998 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente prof. Carlo dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

CGIL/FP; CGIL; CISL/FPI; CISL; UIL/PA; UIL; CSA di CISAL/FIALP (Cisal-Fialp, Uspi-Cuspp, Cisas-Epne, Confail, Confill Parastato); CISAL; RdB/Parastato; RdB/CUB; Fed. aut. CONFASAL-UGL; UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo nazionale relativo al personale del comparto del Enti pubblici non economici che diviene, pertanto, esecutivo a tutti gli effetti.

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMPARTO

DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

Ipotesi di accordo.

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 del predetto accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

Tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

Considerato che le RSU trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001, le parti concordano quanto segue:

1. Ambiti di costituzione delle RSU.

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a) per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b) per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;

c) per quanto attiene alle sedi uniche centrali o direzioni generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

2. Accorpamenti.

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concor-

rendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

3. Numero dei componenti.

a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;

5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;

7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b) Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo alinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.

c) Per il personale indicato nel punto b) sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.

d) Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c), dell'accordo quadro, nel rispetto al punto b) della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

4. Dipendenti operanti presso sedi estere.

I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'ufficio consolare del paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla commissione elettorale di riferimento.

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

19 - 22 novembre 2007.

Riferimento art. 1 del protocollo del 28 giugno 2007.

6. Norma finale.

Entro il termine perentorio del **1 ottobre 2007** gli enti di cui al punto 1, lettere b) e c), stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all'ARAN.

7. Clausola di salvaguardia.

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordemente dichiarano che:

1) nel punto 1 del presente accordo, per "sedi individuate sulla base delle procedure in atto" si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le RSU saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una commissione elettorale centrale negli enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del comparto enti pubblici non economici, in sostituzione del comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscrittenti la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'accordo stesso.

COMUNICATO

Accordo integrativo relativo al personale del comparto Ministeri, riguardante integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro, stipulato in data 7 agosto 1998, per costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento.

(GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 204)

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 1998 sul testo dell'ipotesi di accordo, relativo al personale del comparto dei Ministeri riguardante "integrazioni e modificazioni del Contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del relativo regolamento", nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 3 novembre 1998 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.):

nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa, ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

CGIL/FP, CISL/FPI, UIL/PA, CISAL/FAS, CONFSAL/UNSA, RDB/CUB-STATALI, UGL/STATALI-ANDCD;

Confederazioni:

CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL, RDB/CUB, UGL.

per la sottoscrizione dell'allegato accordo su integrazioni e modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e per la definizione del regolamento relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri. INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTRI

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'accordo quadro nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 del predetto accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

Considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il protocollo d'intesa del 12 maggio 1994;

Tenuto conto che tale protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

Considerato peraltro che l'accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

Tenuto presente che le rappresentanze sindacali unitarie trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al quadriennio 1998-2001.

Le parti concordano quanto segue:

1. Ambiti di costituzione delle RSU

a) Le rappresentanze sindacali unitarie sono costituite nell'ambi-

to di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (dipartimenti ovvero direzioni generali ovvero uffici centrali di livello di dirigente generale);

b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le rappresentanze sindacali unitarie dove previsto dal precedente punto 1).

3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto uno:

tre unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a cinquanta;

cinque unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da cinquantuno a cento;

sette unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da centouno a duecento;

b. Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a duecento, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

19 - 22 novembre 2007. Riferimento art. 1 del protocollo del 28 giugno 2007.

5. Norma finale

Entro il termine perentorio del **1 ottobre 2007**, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente accordo, dovranno essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle rappresentanze sindacali unitarie ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordano di dichiarare che:

1) nel punto 1 del presente accordo, per "sedi individuate sulla base delle procedure in atto" si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le rappresentanze sindacali unitarie saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una commissione elettorale centrale per ciascuna amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscrittenti la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'accordo stesso.

COMUNICATO

Accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su "integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale"

(GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 204)

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 15 settembre 1998 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali su "Integrazioni e modificazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale", nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 ottobre 1998, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL, DICCAP/CONFSALE-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE.

Coordinamento sindacale autonomo: "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi- Cuspel-Fasil-Fadel".

Federazione Nazionale EE.LL.: (ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi, Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).

Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSALE, CISAL, UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo nazionale relativo al personale dipendente del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a), b), c), d), del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

che nel comparto regioni-enti locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26 maggio 1994; al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

Si conviene:

Di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito:

1. Numero dei componenti:

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

- a) negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

2. Calendario delle votazioni:

19 - 22 novembre 2007.

Riferimento art. 1 del protocollo del 28 giugno 2007.

Dichiarazione a verbale n. 1.

Il coordinamento sindacale autonomo, dopo l'esame dell'ipotesi di preintesa su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro per le RSU, esprime ampia riserva sulla mancata previsione di specifici collegi elettorali di cui all'art. 2, comma 5, lettera c) dell'accordo collettivo quadro in materia sottoscritto in data 7 agosto 1998.

Tale riserva si giustifica maggiormente per il fatto che il numero dei componenti delle RSU è stato incrementato anche allo scopo di garantire la rappresentanza delle elevate professionalità indicate all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 396/1997.

Dichiarazione a verbale n. 2.

Il DICCAP/CONFSALE esprime la propria ferma contestazione contro l'istituzionalizzazione delle RSU finalizzata alla sterilizzazione delle RSA, riservandosi ogni iniziativa di contrasto di un siffatto ruolo delle RSU ed in particolare ogni impugnativa nelle competenti sedi delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 396/1997 che, prive dell'occorrente legittimazione di una delega legislativa conforme alle regole della Costituzione, assegnano alla contrattazione anche il potere di "disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle RSA.

Dichiarazione a verbale n. 3.

Il DICCAP/CONFSALE esprime la propria ferma contrarietà all'allargamento dei componenti delle RSU motivato dalla presenza del personale tecnico in carenza di garanzie certe che i posti aggiunti vengano poi riservati a tale personale.

Dichiarazione a verbale

La firma del protocollo d'intesa per la definizione delle RSU non implica l'accettazione dei contenuti né può precludere alla scrivente alcuna possibilità di ricorrere agli organi competenti per la tutela delle proprie prerogative.

Si contesta nello specifico la mancanza totale di chiarezza rispetto ad un delicato momento di misurazione della rappresentatività.

Infatti:

non esistono norme certe per la individuazione delle effettive consistenze numeriche dei lavoratori;

non è individuabile la sicura consistenza del numero dei componenti la RSU, resa ancora più caotica da un allargamento non concordato con le varie amministrazioni e lasciato al libero arbitrio dei singoli soggetti sindacali;

per le ragioni esposte al punto precedente risulta impossibile formare le proprie liste (maggiorazione di 1/3 della consistenza della RSU); vi è totale mancanza di norme certe e di indicazioni sulle incompatibilità, specificatamente per i comuni al di sotto dei 15 dipendenti (cosa, questa, che di fatto esclude una seria misurazione della rappresentatività);

la totale mancanza di mappature generali non consente, in assenza di lavoratori associati, la presentazione delle proprie liste ad opera di lavoratori simpatizzanti.

Roma, 21 ottobre 1998

COMUNICATO

Accordo relativo al comparto sanità su "integrazioni e modificazioni all'accordo quadro del 7 agosto 1998, per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale". (GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n.204)

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 17 settembre 1998, dal comitato di settore per il comparto sanità ai sensi dell'art.51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'accordo relativo al comparto sanità su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN), nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL - F.P. Sanità; FIST - CISL; UIL - Sanità; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione Nazionale Fials - Confasal Sanità; C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisol Fls/Cisal, Cisol Sanità, Dirsan Cisol, Confill Sanità-Cusal, Confail- Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali CGIL; CISL; UIL; USAE; CONFASAL; CISAS.

COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO

QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396/1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

Considerato che l'art. 2 comma 5, lettere a), b), c) e d) del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

Si conviene:

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7 agosto 1998 quadro come di seguito:

1. è prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.

2. All'art. 4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:

a) nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

è confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art. 4, lettere b) e c) del contratto collettivo quadro.

**AGENZIE FISCALI
E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Art. 4, comma 2, protocollo del 28 giugno 2007.

Art. 4.

Accordi integrativi di comparto

(omissis)

2. Ai comparti delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.